

IL PRESIDENTE

F.to Cav. Giuseppe Castellano

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Claudio Auricchio

Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Biagio Motta

Parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rosanna Cernelli

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata resa pubblica all'albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di Torchiara, sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 02-04-2012 come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Claudio Auricchio

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio**

UNIONE COMUNI "ALTO CILENTO"

AGROPOLI - LAUREANA - LUSTRA - PERDIFUNO

PRIGNANO - RUTINO - TORCHIARA

Tel. 0974/831102 Fax 0974/831921

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE

**N. 12
DEL 24 MARZO 2012**

OGGETTO: D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni – Determinazione del piano dei costi e delle tariffe per l'esercizio finanziario 2012.

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore 12,00, presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:

CAV. CASTELLANO GIUSEPPE	PRESIDENTE
AVV. ALFIERI FRANCESCO	ASSESSORE
PROF. GARGANO RAFFAELLO	ASSESSORE
ING. VORIA MICHELE	ASSESSORE
DR. MALANDRINO ROSARIA	ASSESSORE
SIG. SERRA FRANCO	ASSESSORE

Partecipa il Segretario dell'Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA UNIONALE

Categoria. 1 – Abitazioni ordinarie
Categoria. 2 – Pertinenze (box, garage, sottotetto, cantine, taverne, ecc.)
Categoria. 3 - Musei, archivi, biblioteche, luoghi di culto - Associazioni, circoli e istituzioni: culturali, politiche, sindacali, sportive, religiose, tecnico economiche, ricreative, turistiche, ecc.
Categoria 4 - Cinematografi, teatri, sale di concerto etc.
Categoria 5 - Autorimesse, magazzini senza vendita, depositi, locali autotrasporti, autoservizi, autolavaggi e servizi similari
Categoria 6 - Impianti sportivi, campeggi, palestre, piscine, aree di parcheggio, aree di posteggio, banchi di mercato di ogni genere, parchi giochi, parchi divertimento, distributori di carburante, chioschi, altre aree scoperte
Categoria 7 – Pontili per ormeggio di imbarcazioni in concessione privata
Sotto Categoria – Specchio Acqueo
Categoria 8 - Esposizioni, autosaloni, mobilifici
Categoria 9 - Alberghi con ristorante
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 9
Categoria 10 - Alberghi senza ristoranti – pensioni – locande – residence affittacamere - convitti- collegi- bed and breakfast
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 10
Categoria 11 - Case di cura – ospedali - case di riposo
Categoria 12 - Laboratori di analisi - ambulatori medici e veterinari, odontoiatrici etc.
Categoria 13 – Uffici - agenzie di servizi (viaggi, assicurazioni ecc.)
Categoria 14 - Studi professionali di vario genere
Categoria 15 - Banche ed istituti di credito – istituti finanziari
Categoria 16 - Abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, arredo casa, profumeria, mercerie, gioiellerie, ottica, giocattoli, elettrodomestici, articoli da regalo e sanitari, ed altri esercizi commerciali di generi non alimentari
Categoria 17 – Edicole – tabacchi - ricevitorie
Categoria 18 – Farmacie
Categoria 19 - Parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza
Categoria 20 - Falegnami, idraulico, fabbro, elettricista, sarto, calzolaio, laboratori e botteghe artigianali in genere
Categoria 21 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Categoria 22 - Tipografie artigianali, stamperie, incisioni, serigrafie, lavanderie e tintorie non industriali
Categoria 23 - Attività di produzione industriale o artigianale
Categoria 24 - Ristoranti, trattorie, pub, pizzerie, rosticcerie, osterie, tavole calde, self -service, mense, paninoteche, birrerie e similari
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 24
Categoria 25 - Bar, caffè, pasticceria, gelateria
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 25
Categoria 26 - Supermercati
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 26
Categoria 27 - Ortofrutta, pescheria, piante e fiori
Categoria 28 - Discoteche, night club – sale da ballo
Categoria 29 - Stazione ferroviaria e similari
Categoria 30 - Scuole private, pubbliche e parificate di ogni ordine e grado
Categoria 31 – Alimentari (esercizi commerciali di generi alimentari con esclusione di quelli previsti dalla cat.27)
Categoria 32 - Stabilimenti balneari
Sotto Categoria - Arenile
Categoria 33 - Enti di assistenza, Enti pubblici non economici (Inps, Asl, ecc.)
Categoria 34 - Caserme capitanerie
Categoria 35 - Sala giochi
Categoria 36 - Agriturismo
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 36
Categoria 37 – Country house
Sotto Categoria – Aree scoperte operative della categoria 37
Categoria 38 – Affitta camere – B.&. B.
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 38

Premesso che:

- l'Unione dei Comuni "Alto Cilento" è Ente costituito in data 25 luglio 2004 tra i Comuni di Laureana Cilento, Lustra Cilento, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara;
- l'art. 2 dello Statuto Unionale detta le finalità dell'Unione e ne elenca i servizi da gestire in forma associata ed unificata ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove alla lettera a) è previsto il Servizio rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, speciali, ingombranti, cimiteriali, ferrosi, plastica, vetro e carta;
- la lettera prot. n. 16012 del 21-5-2010, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 24-5-2010, n. 163, con la quale il Comune di Agropoli ha proposto l'affidamento all'Unione dei Servizi di raccolta rifiuti, trasporto e igiene urbana, ivi compresa l'attività di riscossione della TARSU;
- l'Unione con Delibera di Giunta n. 13 del 29/05/2010 ha condiviso l'iniziativa proposta dal Comune di Agropoli per l'affidamento a questa Unione dei Servizi di raccolta rifiuti, trasporto e igiene urbana, ivi compresa l'attività di riscossione della TARSU, manifestando la disponibilità a gestire detti servizi;
- il Comune di Agropoli con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del 09/06/2010 e n. 27 del 09/06/2010 ha trasferito la funzione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la riscossione della relativa tassa in modo da conferire il ciclo integrato dei rifiuti all'Unione dei Comuni a partire dall'anno 2010, trasferimento confermato con le delibere n. 16 e 17 del 07/02/2011 e con delibere 108 e 109 del 22/12/2011;
- l'Unione con deliberazione di Consiglio n.5 del 26/06/2010 ha recepito il trasferimento della funzione relativa al servizio di raccolta rifiuti, trasporto e igiene urbana, ivi compresa l'attività di riscossione della TARSU, conferita dal Comune di Agropoli;

Visto:

- il capo III del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, di disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- la deliberazione di Consiglio Unionale n.8 del 26/06/2010 la quale approva il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 238 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che ha introdotto la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, previa adozione – come indicato al comma 6 – di apposito regolamento ministeriale che ne definisca gli elementi essenziali;
- l'art. 1, comma 184 della legge 27/12/2006 n. 296 " Legge finanziaria 2007" che ha rimandato per l'anno 2007 la tassa per la gestione dei rifiuti urbani senza sostituirla con la tariffa, non essendo stato emanato il regolamento ministeriale di cui al comma 6 del richiamato d.lgs 152/2006;
- l'art. 1 comma 166 della legge 24/12/2007 n. 244 "Legge Finanziaria 2008" che ha prorogato il mantenimento della tassa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2008;
- l'art. 5, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, che lascia invariato anche per il 2009 il regime di tassazione del servizio di nettezza urbana attraverso la tassa;
- l'art. 77-bis, comma 30 del decreto legge 25/06/2008, n. 112 che sospende per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, il potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
- Visto che l'art. 1 comma 123 della legge 13/12/2010 n°220 "legge di stabilità 2011" conferma, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Visto il "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" approvato con deliberazione del Consiglio Unionale n.8 del 26/06/2010 e in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Unionale n.2 del 03/03/2012 che riporta all'art. 10 la classificazione dei locali e delle aree:

Considerato l'art. 11, comma 3, primo periodo, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, il quale stabilisce che i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell' articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza;

Visto, altresì, il comma 5-bis del citato art. 11 del D.L. n. 195/2009, il quale stabilisce che per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010;

Ritenuto, quindi, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, di determinare le tariffe della TARSU per l'anno 2012, assicurando la copertura integrale dei costi del servizio;

Tenuto Conto, che l'Amministrazione Provinciale di Salerno, ha comunicato la quota di costo di propria competenza, pari a € 140,00 oltre IVA per ogni tonnellata conferita;

Precisato che la quota provinciale del costo si riferisce alle seguenti fasi del ciclo di gestione dei rifiuti: trattamento rifiuti urbani indifferenziati (RUI), smaltimento RUI, trasferimento RUI, mentre ogni altra fase del predetto ciclo rientra nella competenza comunale, ancorché in via provvisoria fino al 31.12.2010 ai sensi del comma 2-ter dell'art. 11 del D.L. n. 195/2009, convertito con modificazioni, dalla L. n. 26/2010;

Considerato che con legge n. 10 del 26 febbraio 2011 è stato modificato l'articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e quindi è stata prorogata fino al 31/12/2011 la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in capo ai comuni.

Considerato che con Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito nella legge n. 14 del 24 febbraio 2012 è stata prorogata fino al 31/12/2012 la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in capo ai comuni.

Vista la nota del Responsabile del Servizio Igiene Urbana" del 19/03/2012 che quantifica i costi del servizio di igiene urbana per l'anno 2012 in € 4.004.600,00 (allegato 1):

Tipologia costi	Importo in €
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI	€ 810.000,00
TRATTAMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 300.000,00
TRASPORTO E NOLO CASSONI	€ 40.000,00
TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI	€ 250.000,00
CONVENZIONE YELE S.P.A PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA	€ 2.508.000,00
FORNITURA BUSTE E MATERIALE RACCOLTA	€ 40.000,00

LOCAZIONE AREA GORGO	€ 21.600,00
SPESE POSTALI	€ 15.000,00
GESTIONE TECNICO - INFORMATIVA CICLO RIFIUTI	€ 20.000,00
COSTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA ANNO 2012	€ 4.004.600,00

Considerato che l'Ente non ha allo stato attuale gli strumenti e le risorse umane per la gestione complessiva della Tarsu, sarà necessario un supporto tecnico-informatico al fine dell'espletamento di tutte le fasi relative all'incasso del ruolo, per la quale si prevede una spesa di € 80.000,00;

Dato atto che dunque il costo complessivo del servizio di igiene urbana comprensivo di tutti i costi ivi compresi quelli relativi alla gestione complessiva della Tarsu è pari a € 4.004.600,00;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" dell'Unione, lo stesso regolamento e le tariffe sono applicate solo nel territorio dei Comuni che hanno trasferito la funzione di riscossione della TARSU;

Atteso che in virtù delle convenzioni CONAI stipulate nell'anno 2010 e degli introiti dell'anno 2011 è previsto un introito totale annuo di € 200.000,00, somma che contribuisce alla copertura del costo del servizio per l'anno di riferimento;

Considerato che il costo complessivo del ciclo integrato dei rifiuti da coprire integralmente con il gettito della Tarsu 2012 è pari a 4.004.600,00:

USCITE		ENTRATE	
SERVIZIO IGIENE URBANA	€ 4.004.600,00		
SERVIZIO TARSU	€ 80.000,00		
TOTALE COSTI	€ 4.084.600,00		
		€ 200.000,00	CONTRIBUTI CONAI
		€ 200.000,00	TOTALE CONTRIBUTO CONAI
COSTO CICLO INTEGRATO RIFIUTI DA COPRIRE CON RUOLO	€ 4.084.600,00		
		€ 3.539.223,18	IMPONIBILE RUOLO
		€ 172.984,94	ECA
		€ 172.984,94	MECA
		€ 3.885.193,06	TOTALE RUOLO
CONTRIBUTO PROVINCIA	€ 172.984,94	€ 172.984,94	CONTRIBUTO PROVINCIA
TOTALE	€ 4.257.584,94	€ 4.258.178,00	PERCENTUALE COPERTURA 100,01%

Vista la proiezione elaborata dall'Ufficio Entrate che stima il gettito della tassa rifiuti dell'anno 2012 in € 3.885.193,06 oltre € 172.984,94 di contributo provinciale per un totale di € 4.258.178,00 (allegato 2);

Ritenuta necessaria la rivisitazione delle tariffe per adeguarle ai costi del servizio, in aderenza al disposto normativo vigente su richiamato, come di seguito riportato:

	Tariffe a mq. Anno 2012
Categoria. 1 – Abitazioni ordinarie	€ 2,08
Categoria. 2 – Pertinenze (box, garage, sottotetto, cantine, taverne, ecc.)	€ 1,86
Categoria. 3 - Musei, archivi, biblioteche, luoghi di culto - Associazioni, circoli e istituzioni: culturali, politiche, sindacali, sportive, religiose, tecnico economiche, ricreative, turistiche, ecc.	€ 3,21
Categoria 4 - Cinematografi, teatri, sale di concerto etc.	€ 5,51
Categoria 5 - Autorimesse, magazzini senza vendita, depositi, locali autotrasporti, autoservizi, autolavaggi e servizi simili	€ 3,67
Categoria 6 - Impianti sportivi, campeggi, palestre, piscine, aree di parcheggio, aree di posteggio, banchi di mercato di ogni genere, parchi giochi, parchi divertimento, distributori di carburante, chioschi, altre aree scoperte	€ 3,26
Categoria 7 – Pontili per ormeggio di imbarcazioni in concessione privata	€ 6,95
Sotto Categoria – Specchio Acqueo	€ 1,00
Categoria 8 - Esposizioni, autosaloni, mobilifici	€ 3,96
Categoria 9 - Alberghi con ristorante	€ 6,38
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 9	€ 6,38
Categoria 10 - Alberghi senza ristoranti – pensioni – locande – residence affittacamere - convitti- collegi- bed and breakfast	€ 5,32
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 10	€ 5,32
Categoria 11 - Case di cura – ospedali - case di riposo	€ 5,32
Categoria 12 - Laboratori di analisi - ambulatori medici e veterinari, odontoiatrici etc.	€ 4,61
Categoria 13 – Uffici - agenzie di servizi (viaggi, assicurazioni ecc.)	€ 4,08
Categoria 14 - Studi professionali di vario genere	€ 3,67
Categoria 15 - Banche ed istituti di credito – istituti finanziari	€ 6,38
Categoria 16 - Abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, arredo casa, profumeria, mercerie, gioiellerie, ottica, giocattoli, elettrodomestici, articoli da regalo e sanitari, ed altri esercizi commerciali di generi non alimentari	€ 6,45
Categoria 17 – Edicole – tabacchi - ricevitorie	€ 5,51
Categoria 18 – Farmacie	€ 5,31
Categoria 19 - Parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza	€ 4,08
Categoria 20 - Falegnami, idraulico, fabbro, elettricista, sarto, calzolaio, laboratori e botteghe artigianali in genere	€ 3,67
Categoria 21 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 4,61
Categoria 22 - Tipografie artigianali, stamperie, incisioni, serigrafie, lavanderie e tintorie non industriali	€ 4,61
Categoria 23 - Attività di produzione industriale o artigianale	€ 5,15
Categoria 24 - Ristoranti, trattorie, pub, pizzerie, rosticcerie, osterie, tavole calde, self -service, mense, paninoteche, birrerie e similari	€ 6,45
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 24	€ 6,45
Categoria 25 - Bar, caffè, pasticceria, gelateria	€ 6,45
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 25	€ 6,45
Categoria 26 – Supermercati	€ 6,38
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 26	€ 6,38
Categoria 27 - Ortofrutta, pescheria, piante e fiori	€ 6,95
Categoria 28 - Discoteche, night club – sale da ballo	€ 5,66
Categoria 29 - Stazione ferroviaria e similari	€ 4,24
Categoria 30 - Scuole private, pubbliche e parificate di ogni ordine e grado	€ 4,61
Categoria 31 – Alimentari (esercizi commerciali di generi alimentari con esclusione di quelli previsti dalla cat.27)	€ 6,95
Categoria 32 - Stabilimenti balneari	€ 6,95
Sotto Categoria - Arenile	€ 1,73
Categoria 33 - Enti di assistenza, Enti pubblici non economici (Inps, Asl, ecc.)	€ 4,94
Categoria 34 - Caserme capitanerie	€ 5,67
Categoria 35 - Sala giochi	€ 4,43
Categoria 36 - Agriturismo	€ 6,38
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 36	€ 6,38
Categoria 37 – Country house	€ 5,32
Sotto Categoria – Aree scoperte operative della categoria 37	€ 5,32
Categoria 38 – Affitta camere – B.&. B.	€ 3,00
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 38	€ 3,00

Richiamato l'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 488;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi interessati ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di quantificare il costo del servizio di nettezza urbana dell'anno 2012, da coprire mediante ruolo, comprensivo di tutti i costi ivi compresi quelli relativi alla gestione complessiva della Tarsu, al netto delle altre entrate a copertura del servizio, pari a € 4.084.600,00;
- 3) stimare, in base alle proiezioni elaborate dall'Ufficio Entrate e delle entrate relative ai contributi CONAI, il gettito complessivo della tassa rifiuti dell'anno 2012 in € 4.085.193,06;
- 4) di determinare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, per i comuni che hanno trasferito il ciclo integrato dei rifiuti, per l'anno 2012, come riportato nel seguente prospetto:
- 5) di dare atto, con riferimento alle entrate previste, che il rapporto annuo di copertura dei costi del servizio di nettezza urbana – quali risultanti dai costi operativi – è pari al 100%;
- 6) di inviare copia del presente atto al Ministero delle Finanze, Dipartimento per le politiche Fiscali, Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, così come prescritto dall'art. 69, comma 4, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- 7) di dichiarare, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.